



| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| STRUTTURA | SECRETARIO GENERALE | | |
| PROPONENTE | <i>Area:</i> _____ | | |
| Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio" | | | |
| _____ (GRANIERI ASSUNTA) _____ (TARDIOLA ANDREA) _____ (A. TARDIOLA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE | | | |
| ASSESSORATO PROPONENTE | PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE | | _____ (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE |
| DI CONCERTO | _____ _____ _____ | | |
| ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/> | | | |
| COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/> | | VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ | |
| SEGRETERIA DELLA GIUNTA | | Data di ricezione: 31/10/2016 prot. 682 | |
| ISTRUTTORIA: _____ | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE | |

_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

_____ IL PRESIDENTE

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dell' "Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 30 in cui si disciplina la forma associativa delle convenzioni tra enti locali;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato decreto legge n.189/2016, in cui si prevede che ogni Regione istituisca un ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016", finalizzato alla gestione della ricostruzione in modo coordinato con i Comuni interessati;

CONSIDERATO che attraverso la gestione associata si intende garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nelle attività di ricostruzione, nonché assicurare la trasparenza delle procedure;

ATTESO che all' "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" sono attribuite le funzioni di:

- pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi, nonché tutti gli adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

- diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e beni culturali;
- realizzazione degli interventi di prima emergenza, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alla Regione per tutti gli interventi ricompresi nel territorio regionale di competenza degli enti locali;

TENUTO CONTO che all' "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" sono assegnate, inoltre, funzioni di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi in materia di edilizia, fermo restando che l'adozione dell'atto finale per il rilascio abilitativo edilizio è attribuito ai singoli Comuni;

PRESO ATTO che all'"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" è preposto un dirigente appartenente ai ruoli anche di altre amministrazioni, individuato dall'amministrazione regionale attraverso l'indizione di un Avviso pubblico;

RITENUTO, pertanto, al fine di consentire il pieno funzionamento ed efficienza dell'Ufficio speciale, di riservare in capo al Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi la predisposizione e l'attuazione di tutte le procedure necessarie per la selezione del direttore dell'Ufficio speciale, nonché quelle relative alla individuazione e alla conseguente assegnazione di un primo contingente di personale appartenente ai ruoli regionali;

DATO ATTO che l'articolazione territoriale dell'"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio", al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività, deve ricomprendere i seguenti Comuni:

- Accumoli (RI)
- Amatrice (RI)
- Antrodoco (RI)
- Borbona (RI)
- Borgo Velino (RI)
- Castel Sant'Angelo (RI)
- Cittareale (RI)
- Leonessa (RI)
- Micigliano (RI)
- Posta (RI)

DATO ATTO, altresì, che la Regione Lazio, nell'ambito di tale Ufficio, riveste il ruolo di Ente responsabile della gestione associata;

CONSIDERATO necessario attivare tempestivamente l'"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio", così da garantire l'immediato funzionamento e la massima operatività dello stesso;

CONSIDERATO che, agli oneri finanziari derivanti dal presente atto, stimati in euro 500.000,00 per l'anno 2016, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili, iscritte a valere sulla medesima annualità, sul capitolo di spesa E47121, di cui al programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.04;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dello schema di Convenzione per la gestione associata dell'"Ufficio speciale per ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio" (composto da 12 articoli), che forma parte integrante del presente atto;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'“Ufficio speciale per ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio”, allegato al presente provvedimento (composto da n. 12 articoli);
2. di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal punto n. 1, stimati in euro 500.000,00 per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse disponibili, iscritte a valere sulla medesima annualità, sul capitolo di spesa E47121, di cui al programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.04;
3. di riservare in capo al Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi la predisposizione e l'attuazione di tutte le procedure necessarie per la selezione del direttore dell'Ufficio speciale, nonché quelle relative alla individuazione e alla conseguente assegnazione di un primo contingente di personale appartenente ai ruoli regionali;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

**Schema tipo di convenzione per l'istituzione dello
"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"**

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Art. 2 – Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e
procedimenti amministrativi di competenza

Art. 5 – Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti

**Capo II – Funzionamento dell'Ufficio Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma
2016**

Art. 6 – Regole per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione.

Capo III – Rapporti tra gli Enti partecipanti

Art. 7 – Decorrenza e durata della convenzione

Art. 8 – Strumenti di consultazione tra gli Enti partecipanti e funzioni di indirizzo.

Art. 9 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

Art. 10 – Dotazione di personale

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 11 – Disposizioni di rinvio

Art. 12 – Esenzioni per bollo e registrazione

Convenzione per l'istituzione dello
“Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189

L'anno _____ il giorno _____ del mese di novembre, presso la sede di Rieti, posta in Via Cintia, 87.

tra

1 – **La Regione Lazio**, in persona del Presidente della Giunta, Nicola Zingaretti, domiciliato per la sua carica in Via Cristoforo Colombo 212 – 00145 – Roma, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta regionale n. 622 del 25 ottobre 2016, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 – Il **Comune di Accumoli**, in persona del Sindaco, Stefano Petrucci, domiciliato per la sua carica presso il Salumificio Sano, sito in Via Salaria, km. 141,900 - Loc. Grisciano – 02011 – Accumoli (RI), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

3 – Il **Comune di Amatrice**, in persona del Sindaco, Sergio Pirozzi, domiciliato per la sua carica presso il Modulo strategico (ex Liceo scientifico), sito in Viale Saturnino Muzii, 4, 02012 – Amatrice (RI), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

4 – Il **Comune di Antrodoco**, in persona del Sindaco, Sandro Grassi domiciliato per la sua carica in Corso Roma, 15 – 02013 - Antrodoco (RI), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

5 – Il **Comune di Borbona**, in persona del Sindaco, Maria Antonietta Di Gaspare, domiciliato per la sua carica in Via Vallecina, 2, - 02010 - Borbona (RI), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

6 – Il **Comune di Borgo Velino**, in persona del Sindaco, Emanuele Berardi, domiciliato per la sua carica in Viale Aldo Moro, 1, - 02010 - Borgo Velino (RI), il quale interviene nel

presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

7 – Il **Comune di Castel Sant'Angelo**, in persona del Sindaco, Luigi Taddei, domiciliato per la sua carica in Via Nazionale I, 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo (RI), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

8 – Il **Comune di Cittareale**, in persona del Sindaco, Francesco Nelli, domiciliato per la sua carica in Piazza S. Maria, 2 - 02010 Cittareale (RI), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

9 – Il **Comune di Leonessa**, in persona del Sindaco, Paolo Trancassini, domiciliato per la sua carica in Piazza VII Aprile, 28, 02016 - Leonessa (RI), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

10 – Il **Comune di Micigliano**, in persona del Sindaco, Emilio Salvati, domiciliato per la sua carica in Via San Biagio, 1 - 02010 - Micigliano – (RI), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

11 – Il **Comune di Posta**, in persona del Sindaco, Serenella Clarice, domiciliato per la sua carica in Piazza degli Eroi, 18, 02019 - Posta (RI), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

- a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 è intervenuto il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.
- l’art. 3, comma 1, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016».

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

§1. Con il presente articolo viene istituito **l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio**, di seguito denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione", per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 1, del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

§2. La Regione adotta gli atti necessari alla esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 2

(Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione)

§1. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione partecipano alla gestione associata attraverso l'Ufficio speciale per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 1 del Decreto legge n. 189/2016.

§2. La Regione Lazio assume la qualità di Ente responsabile della gestione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Art. 3

(Finalità)

§1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l'obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato Decreto legge n. 189/2016; cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà.

§2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione assicura la trasparenza di tutti i propri atti, anche gestionali, al fine di rendere pienamente conoscibile e diffusamente valutabile lo stato della ricostruzione ed impedire fenomeni corruttivi.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza)

§1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione svolge le seguenti funzioni:

- a. pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- b. istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione vigente, per il rilascio dei titoli abilitativi e dell'autorizzazione paesaggistica;
- c. istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- d. attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché realizzazione delle soluzioni temporanee volte a consentire la sollecita ripresa dei servizi a supporto della popolazione terremotata;
- e. attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione.

§2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione costituisce sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.) comune a tutte gli Enti che aderiscono alla presente convenzione.

Art. 5

(Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti)

§1. Ferma l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, i Comuni provvedono ad adottare:

- a. l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica di competenza dei Comuni;
- b. i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o beni culturali;
- c. la determinazione motivata di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (S.u.a.p.).

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Art. 6

(Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione)

§1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione si articola in una struttura centrale, presso il Comune di Rieti ed in una o più strutture decentrate presso i singoli Comuni, tenuto conto delle esigenze organizzative che saranno definite dalla Regione.

§2. Con proprio provvedimento d'organizzazione la Regione provvede all'articolazione dell'Ufficio speciale, individuando le unità organizzative per lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni:

- a. istruttoria per l'erogazione dei contributi per la ricostruzione o il recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati;
- b. istruttoria per l'erogazione dei contributi in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili;
- c. attività istruttoria di consultazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati ai fini della predisposizione dei piani urbanistici generali ed attuativi;
- d. progettazione generale ed esecutiva delle opere pubbliche e degli altri interventi sui beni sottoposti a vincolo artistico, storico, archeologico, architettonico o etnoantropologico, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;
- e. realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- f. gestione della contabilità speciale (bilancio, contabilità e rendiconto);
- g. servizi generali (gestione flussi documentali, amministrazione del personale, predisposizione degli atti amministrativi generali e dei contratti);
- h. ogni altra funzione prevista dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

§3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, all'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento della Regione Lazio.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

(Decorrenza e durata della convenzione)

§1. La presente convenzione entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione ed avrà una durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del Decreto legge n. 189/2016.

§2. Con appositi accordi tra gli Enti sottoscrittori sono disciplinate le eventuali fasi di completamento degli interventi di ricostruzione.

Art. 8

(Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'Ufficio speciale per la ricostruzione)

§1. Il Comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del Decreto legge n. 189/2016, svolge funzioni di programmazione ed indirizzo generali sull'Ufficio speciale per la ricostruzione, esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione dell'Ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni.

§2. Con provvedimento del Vice Commissario, ove necessario, possono essere costituiti comitati o gruppi di lavoro con funzione di supporto al Comitato istituzionale o all'Ufficio speciale per la ricostruzione, senza oneri a carico della contabilità speciale.

Art. 9

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

§1. La copertura delle spese di funzionamento (comprehensive delle spese del personale, delle spese di gestione e di ogni eventuale spesa riconducibile all'attività dell'ufficio) dell'Ufficio speciale per la ricostruzione è garantita dalle risorse messe a disposizione dal Commissario Straordinario.

§2. Per garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, gli Enti partecipanti alla convenzione sono autorizzati ad anticipare, con risorse proprie, le relative spese.

§3. Gli Enti partecipanti presentano trimestralmente all'Ufficio speciale per la ricostruzione il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.

§4. L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità delle spese rendicontate e trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento, i rendiconti al Commissione Straordinario, il quale provvede, entro i successivi 30 giorni, al rimborso agli Enti partecipanti mediante fondi gestiti nell'apposita contabilità speciale.

§5. Ferma l'osservanza delle norme sull'ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti locali, gli Enti partecipanti verificano la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata ed adottano i provvedimenti più opportuni affinché tale coerenza venga tempestivamente realizzata.

§6. Le somme anticipate dalla Regione e dai Comuni, per finanziare le spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, vengono rimborsate dallo Stato con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.

Art. 10

(Dotazione di personale)

§1. Alla direzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione è preposto un dirigente pubblico individuato dalla Regione.

§2. Presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione viene impiegato mediante distacco, anche a tempo parziale, personale, di qualifica dirigenziale e non, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della Regione ed eventuali unità di personale di Enti dipendenti della stessa Regione, nonché personale distaccato o comandato dalle Province-Enti di Area vasta e dai Comuni interessati, in possesso delle necessarie capacità professionali ed individuate in ragione della loro appartenenza ai seguenti profili professionali:

- a) Tecnici: geometra, ingegnere, architetto, geologo e agronomo;
- b) Informatici;
- c) Amministrativo- Contabile.

§3. La dotazione di personale è inoltre costituita dal personale di cui all'art. 50 del Decreto legge n. 189/2016 assegnato direttamente dal Commissario Straordinario.

§4. L'assegnazione del personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione è effettuata con atti amministrativi emessi dalla Regione in conformità al proprio ordinamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Disposizioni di rinvio)

§1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente e le ordinanze emesse dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto legge n. 189/2016.

Art. 12

(Esenzioni per bollo e registrazione)

§1. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal _____, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 9 pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti

Per la Regione Lazio
Il Presidente

Per il Comune di Accumoli
Il Sindaco

Per il Comune di Amatrice
Il Sindaco

Per il Comune di Antrodoto
Il Sindaco

Per il Comune di Borbona
Il Sindaco

Per il Comune di Borgo Velino
Il Sindaco

Per il Comune di Castel Sant' Angelo
Il Sindaco

Per il Comune di Cittareale

Per il Comune di Leonessa
Il Sindaco

Per il Comune di Micigliano
Il Sindaco

Per il Comune di Posta
Il Sindaco

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia